

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 228

10 settembre 2008

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE

Oggetto consiliare n. 3917

RELAZIONE

Negli ultimi decenni la domanda della collettività rispetto ai beni e servizi offerti dall'agricoltura ha subito una profonda evoluzione.

Nell'immediato dopoguerra la distribuzione dei prodotti agricoli era semplicemente finalizzata a soddisfare una domanda di massa e tesa a rispondere a bisogni di ordine primario di tenore prevalentemente quantitativo.

Con il relativo benessere economico conseguito successivamente, sono emerse altre dinamiche, nuove prospettive.

In concreto si è andato trasformando tutto il sistema di relazioni tra l'attività agricola ed il tessuto economico, produttivo e sociale definendo un nuovo assetto che ha mutato il ruolo dell'agricoltura e ne ha ampliato le funzioni connesse, collegando alla produzione di beni di prima necessità ulteriori prerogative di carattere ambientale, paesaggistico, ricreativo, culturale.

Ne è derivato il principio di "multifunzionalità" dell'azienda agricola quale "insieme di contributi che il settore agricolo può apportare al benessere sociale ed economico della collettività e che quest'ultima riconosce come propri dell'agricoltura".

Il concetto di "multifunzionalità" si è affermato nel dibattito di politica economica da quando i Paesi sviluppati si sono visti costretti a ridurre progressivamente le misure protezionistiche e ad orientare la politica agricola verso interventi meno distorsivi del mercato e del commercio. L'idea prende corpo dall'esigenza di riconoscere nelle politiche pubbliche una molteplicità di funzioni, che vanno oltre la produzione di materie prime da trasformare in beni alimentari, svolte sia dagli agricoltori che da una pluralità di soggetti operanti nei territori rurali al fine di soddisfare specifiche esigenze della società. Si tratta di servizi che attengono principalmente all'accoglienza, allo svago, all'intrattenimento, alla ristorazione, allo sport, al godimento dei beni culturali localizzati nelle aree rurali e nei piccoli centri, ed all'attività didattica in azienda.

L'esplosione dell'agriturismo è indicativa delle possibilità di sviluppo di queste nuove funzioni, cui si aggiungono i servizi agricoli nell'ambito delle attività didattiche in collaborazione con il mondo della scuola, le azioni di recupero del patrimonio edilizio storico rurale, l'inserimento sociale e lavorativo dei portatori di handicap o altre attività di carattere sociale. Oltre a

questi, altri ruoli sono richiesti all'agricoltore nella cura degli interessi collettivi, quali in particolare la tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica, la manutenzione del territorio, la difesa idrogeologica, il consolidamento delle pendici, la riduzione dei deflussi idrici, la lotta al degrado ambientale e alla desertificazione e la salvaguardia dei boschi dagli incendi.

La multifunzionalità, pertanto, è un nuovo modello imprenditoriale ed una opportunità per le imprese di seguire differenti strategie di competitività.

La Commissione Europea con la Riforma PAC e principalmente con lo Sviluppo Rurale ha posto ulteriormente l'accento su queste nuove prospettive. Lo spostamento di fondi sul secondo pilastro della PAC rivela una forte volontà di valorizzare le particolarità del territorio rurale soprattutto per quel che riguarda la qualità dei prodotti, il sostegno ai servizi di consulenza e più in generale la multifunzionalità dell'agricoltura che "può modificare il paesaggio, contribuire alla gestione sostenibile delle risorse, alla preservazione della biodiversità e a mantenere la vitalità economica e sociale delle aree rurali".

Sotto il profilo normativo nazionale, il ruolo multifunzionale dell'agricoltura ha trovato riscontro nel decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 (legge di orientamento) che ha dato una nuova configurazione giuridica e funzionale all'impresa agricola in un'ottica "multisetoriale".

Peraltro il legislatore nazionale, ripercorrendo quanto già previsto nella legge di orientamento, con la Legge n. 96 del 20 febbraio 2006 "Disciplina dell'agriturismo" ha riaffermato gli obiettivi di riqualificazione e diversificazione dell'attività agricola quale protagonista nella tutela del territorio, nel recupero del patrimonio edilizio rurale, nella promozione della cultura rurale e dell'enogastronomia, nel mantenimento delle attività umane nelle aree rurali e nell'opportunità di differenziazione ed incremento dei redditi aziendali.

In tale contesto, anche a livello regionale, si è sentita la necessità di elaborare nuovi strumenti, anche normativi, che diano maggior rilievo alle aziende agricole ed offrano opportunità di sfida rispetto alla multiattività e plurifunzionalità.

In particolare per quanto concerne il settore dell'agriturismo, l'attuale legge approvata nel 1994, seppur dimostratisi efficace in termini di promozione del segmento (al 31 dicembre 2007 in regione sono infatti attivi ben 809 agriturismi che dispongono di 6.544 camere e somministrano complessivamente 3.173.652 pasti annui) segna il passo di una parziale inadeguatezza rispetto alle nuove opportunità di intrattenimento ed ospitalità.

In realtà l'imprenditoria agricola regionale è composta di circa 80.000 aziende, da cui consegue che i margini di investimento e sviluppo nel settore sono piuttosto ampi, specie in termini di incremento dell'occupazione.

Le esigenze espresse dall'utenza, in relazione al cambiamento del tenore di vita medio ed al nuovo modo di concepire l'impiego del tempo libero, spingono verso una maggiore qualità e specializzazione nell'offerta, ed al contempo verso una maggior segmentazione. L'obiettivo è di incrociare le pretese di un turista sempre più curioso, attirato dall'esclusività di un'esperienza emozionale più che da una meta geografica, seppur attraente, ed attento alla sicurezza degli alimenti, alla certezza della qualità ed alle connessioni con il territorio di provenienza dei prodotti e con tutto ciò che lo stesso rappresenta in termini di beni ambientali, storici, culturali.

Nella nostra regione c'è spazio per ampliare ulteriormente la ricettività e promuovere la produzione agroalimentare regionale tipica offrendo come valore aggiunto per l'ospite tutte le eccellenze del territorio rurale, in particolare nelle zone montane.

Attualmente la distribuzione provinciale dell'attività agrituristica non è omogenea: si rileva una maggiore concentrazione nella fascia pedecollinare a sud della Via Emilia, nelle province costiere e nelle vicinanze delle città capoluogo. Di rilievo è comunque il fatto che il 37% delle imprese individuali è caratterizzato dalla figura dell'imprenditore donna, pertanto il setto-

re si conferma come un importante segmento per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile.

Nell'ottica di stimolare ulteriormente la qualificazione e la specializzazione del settore si rende peraltro opportuno promuovere strumenti di aggregazione fra imprese che favoriscano la definizione di disciplinari virtuosi in termini di tematiche condivise, di servizi erogati e prodotti offerti.

Per quanto concerne il settore dell'attività didattica in azienda, la Regione Emilia-Romagna è stata una delle prime a dotarsi, con la Legge regionale n. 29 del 2002, di una specifica normativa in materia di "orientamento dei consumi ed educazione alimentare e qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva", individuando come priorità l'educazione al consumo consapevole, la comprensione delle relazioni tra sistemi produttivi, consumi alimentari e ambiente, l'adozione di corretti comportamenti alimentari, la diffusione di informazioni sugli aspetti storici, culturali, antropologici legati alle produzioni alimentari e al loro territorio d'origine. In questo ambito si collocano le fattorie didattiche, da tempo uscite dalla fase "pionieristica" e diventate oggi un sistema in grado di proporre un'offerta articolata di servizi alle diverse fasce di pubblico attraverso una rete organica, composta ormai da ben 300 aziende agricole produttive, capaci di accogliere classi ed altri gruppi in visita durante tutto l'anno, con una ricca offerta formativa.

Le fattorie didattiche creano occasioni sistematiche di contatto diretto tra agricoltori e consumatori (specie giovani), promuovono educazione alimentare "attiva"; promuovono la conoscenza e il consumo delle produzioni regionali, dei prodotti di qualità certificata e dei percorsi degli alimenti dal campo alla tavola, alimentano la cultura del cibo, il recupero del gusto e delle tradizioni rurali, la conoscenza del territorio e dell'ambiente circostante. Esse contribuiscono così alla crescita culturale, soprattutto delle giovani generazioni.

Il numero delle persone in visita alle fattorie didattiche è in costante crescita. Nell'anno scolastico 2006/2007 (dati più recenti disponibili) si è registrata la presenza di 5.451 gruppi, tra classi e altri gruppi organizzati, per un totale di 104.530 persone. Si conferma come principale utenza quella scolastica, con una percentuale di circa il 90%, ma inizia ad essere significativa la presenza di gruppi di adulti (8%), tra cui anziani e disabili che, in un'ottica di multifunzionalità, iniziano a rappresentare anche una nuova opportunità di reddito per le fattorie in grado di elaborare proposte specifiche per utenze diverse da quella scolastica.

In questi anni, il punto di forza che ha favorito la crescita del sistema, è stata la collaborazione con il mondo della scuola e della formazione, che ha dato luogo a percorsi formativi altamente qualificati per gli agricoltori e i docenti, fino alla co-progettazione di interventi formativi tra imprenditori agricoli e insegnanti. In tale contesto è emersa la necessità di predisporre una regolazione organica e specialistica del settore che, tenendo conto dell'evoluzione di questi anni, costituisca un quadro di riferimento per lo sviluppo e l'evoluzione futura.

In relazione al quadro descritto ed alle esigenze espresse, gli obiettivi strategici del progetto di legge proposto possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

- recepire le finalità e la definizione di attività agrituristica previste nella normativa nazionale mutuandone, per quanto possibile, i principi generali ed estendendone la nozione alle attività di ospitalità e ricezione in azienda anche se non finalizzate all'esclusivo acquisto di prodotti agricoli;
- favorire concretamente l'imprenditoria agricola che, tramite la ristorazione, può concorrere a promuovere la diffusione delle tipicità dell'enogastronomia regionale, con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti del territorio;
- consolidare e sviluppare l'offerta ricettiva rurale sul territorio per offrire un servizio di elevata qualità sia nelle zone marginali vocate ad un turismo agro-ambientale sia nei territori montani quale modalità di diversificazione del reddito agricolo e stimolo al mantenimento dell'azienda agricola e dell'occupazione esistente;
- promuovere e sostenere l'inserimento, nell'ambito delle

aziende agrituristiche, di attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo strettamente collegate alla valorizzazione del settore agricolo e della cultura rurale;

- recuperare e valorizzare, a scopo agrituristico, il patrimonio immobiliare presente sui fondi agricoli, abitativo e strumentale, non più destinato dagli imprenditori all'attività agricola di produzione;
- valorizzare le imprese agricole impegnate in attività multifunzionali;
- sostenere azioni positive per incentivare comportamenti virtuosi degli operatori e diffondere le eccellenze del settore agrituristico, attraverso strutture di autogoverno riconosciute dalla Regione sulla base di criteri che premiano la qualità dell'offerta di prodotti e servizi;
- dare adeguato riconoscimento sotto il profilo normativo al settore delle fattorie didattiche, contribuendo all'ulteriore sviluppo di tale attività.

Il progetto di legge è composto di 36 articoli suddivisi in 4 Titoli ed in particolare il Titolo I è dedicato alla disciplina dell'agriturismo ed attività connesse, il Titolo II alla disciplina delle fattorie didattiche, il Titolo III agli elenchi provinciali riferiti ad entrambe le attività agrituristiche e di fattoria didattica, il Titolo IV è relativo a disposizioni finali.

Di seguito si riporta la descrizione dei contenuti di ciascun articolo.

L'articolo 1 individua le finalità del progetto di legge con riferimento agli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole.

L'articolo 2 definisce il quadro delle funzioni amministrative in materia di agriturismo esercitate dalla Regione, dalle Province, dalle Comunità Montane ai sensi della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) nonché le attività amministrative e di controllo in capo ai Comuni. Inoltre si affida alla Giunta regionale il compito di specificare i criteri necessari per l'esercizio dell'attività agrituristiche, nonché di definire le procedure amministrative e di controllo applicabili al settore.

L'articolo 3 declina il significato di attività agrituristiche in armonia con la legislazione nazionale ed elenca espressamente le ulteriori attività che rientrano in ambito agrituristiche. Inoltre, per offrire maggiori opportunità di intervento alle cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell'albo regionale istituito ai sensi della Legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381", l'attività agrituristiche viene assimilata all'attività agricola. Da ultimo sono definite le categorie dei lavoratori interni ed esterni all'azienda impiegati nell'attività agrituristiche anche per particolari attività occasionali di intrattenimento degli ospiti e per servizi complementari.

L'articolo 4 definisce il concetto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristiche ed i parametri di calcolo del criterio della prevalenza, prevedendo eventuali deroghe nella determinazione delle giornate lavoro in relazione alla collocazione dell'azienda, alle caratteristiche del territorio ed alle condizioni socio-economiche della zona.

L'articolo 5 regola, nello specifico, l'ospitalità con riferimento al numero delle camere ed alle piazzole in spazi aperti nonché le eventuali deroghe collegate alla collocazione dell'azienda agricola in aree delle Rete Natura 2000 di cui alla Legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000), in territori montani o all'appartenenza dell'azienda ad un Club di eccellenza.

L'articolo 6 disciplina la somministrazione di pasti e bevande, definendo parametri quantitativi e qualitativi che devono essere rispettati per la preparazione e somministrazione; tali parametri sono finalizzati a qualificare in termini di legame alle produzioni del territorio l'offerta agrituristiche.

L'articolo 7 regola le attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo svolte dall'imprenditore agrituristiche favorendo quelle strettamente legate alla valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio storico e rurale o le risorse agricole aziendali.

L'articolo 8 individua il percorso amministrativo per ottenere l'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristiche e la certificazione del rapporto di connessione definendone i contenuti e le modalità di rilascio.

L'articolo 9 disciplina il sistema formativo relativo alla figura dell'operatore agrituristiche nell'ambito dell'applicazione della Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).

L'articolo 10 individua - in linea con i principi di semplificazione nell'esercizio delle attività commerciali - lo strumento della dichiarazione di inizio attività quale presupposto per l'esercizio dell'attività agrituristiche.

L'articolo 11 definisce la tipologia degli immobili rurali da utilizzare per l'attività agrituristiche e richiama l'applicazione delle norme di cui alla Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) per quanto attiene agli eventuali interventi di ristrutturazione e di recupero e riuso.

L'articolo 12 prevede norme specifiche in materia di accessibilità e barriere architettoniche tenendo in considerazione le esigenze delle persone disabili.

L'articolo 13 disciplina le norme igienico-sanitarie relative sia alle strutture che alla produzione, confezionamento e somministrazione di pasti e bevande in ottemperanza anche alle prescrizioni definite a livello comunitario.

L'articolo 14 regola gli obblighi dell'imprenditore agrituristiche in ordine alle comunicazioni ai Comuni ed alle Province dei periodi di apertura e delle tariffe applicate, nonché delle eventuali variazioni e sospensioni temporanee dell'attività.

L'articolo 15 attribuisce alla Giunta regionale il compito di disciplinare i simboli e dei marchi di classificazione delle aziende agrituristiche coerentemente con le previsioni che saranno adottate a livello nazionale.

L'articolo 16 istituisce una particolare forma di agriturismo denominata "Ospitalità rurale familiare" svolta esclusivamente dall'imprenditore agricolo professionale negli immobili di residenza. Si tratta di una tipologia di ospitalità tesa a qualificare l'imprenditoria agricola in territori montani, in aree svantaggiate, naturali e protette e nelle aree della Rete Natura 2000, per la quale sono definiti specifici limiti in ordine alla ricettività, alla somministrazione dei pasti, ai requisiti igienico-sanitari ed urbanistici, nonché al concetto di prevalenza dell'attività agricola.

L'articolo 17 individua specifici circuiti di specializzazione e valorizzazione delle aziende agrituristiche, sia in termini di servizi erogati che di prodotti offerti, attraverso la formula dei "Club di eccellenza". L'articolo delinea la modalità di organizzazione dei Club e rinvia alla Giunta regionale l'individuazione delle modalità di riconoscimento dei Club medesimi.

L'articolo 18 prevede forme specifiche di sostegno per lo sviluppo e qualificazione del settore agrituristiche.

L'articolo 19 disciplina l'insieme degli obblighi cui è soggetto l'imprenditore agrituristiche e richiama le tipologie di controllo cui l'imprenditore è assoggettato da parte della Provincia, del Comune, della Comunità Montana e dei Dipartimenti di Sanità Pubblica.

L'articolo 20 dettaglia il regime sanzionatorio in materia di agriturismo.

L'articolo 21 promuove iniziative degli Enti pubblici, nel settore delle attività connesse, finalizzate al coinvolgimento diretto degli agricoltori e degli imprenditori agrituristiche nelle at-

tività di manutenzione e salvaguardia del territorio rurale e del suo paesaggio.

L'articolo 22 reca la definizione di fattoria didattica, mettendo in rilievo la necessaria connessione tra l'attività agricola e l'attività educativa, la conoscenza del territorio e dei prodotti regionali, in una logica di educazione al consumo consapevole e conoscenza dei cicli biologici e produttivi presenti in azienda. La norma attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare dettagliatamente i criteri necessari per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica nonché le procedure amministrative e di controllo applicabili.

L'articolo 23 prevede che l'offerta formativa proposta dalla fattoria didattica sia approvata da parte della Provincia, nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta regionale. L'articolo stabilisce inoltre, nel riconoscimento dei ruoli e delle competenze attribuite alle istituzioni scolastiche in materia di programmi didattici, che l'operatore debba concordare preventivamente con i docenti e gli accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere in coerenza con la programmazione didattica della scuola e con l'orientamento produttivo dell'azienda e le sue vocazioni territoriali ed ambientali.

L'articolo 24 individua i requisiti professionali richiesti all'operatore di fattoria didattica nell'ambito dell'applicazione della Legge regionale n. 12 del 2003 di disciplina del sistema formativo professionale.

L'articolo 25 regola l'iscrizione all'elenco provinciale da parte degli imprenditori agricoli che intendono esercitare attività di fattoria didattica e definisce la periodicità di effettuazione dei controlli da parte delle Province per verificare il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'elenco medesimo.

L'articolo 26 individua – analogamente con quanto previsto per il settore agrituristico – lo strumento della dichiarazione di inizio attività quale presupposto per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica e richiama le cause ostative all'esercizio dell'attività medesima, quali disciplinate dall'articolo 6 della Legge n. 96 del 2006.

L'articolo 27, al fine di qualificare le attività e di permettere agli utenti di individuare chiaramente l'appartenenza dell'impresa agricola al sistema delle fattorie didattiche riconosciute dalla Regione, impone alle fattorie didattiche l'utilizzo di un logo identificativo da riportare su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico dell'azienda secondo le modalità e i limiti, definiti dalla Giunta regionale.

L'articolo 28 – per specializzare l'offerta sia dal punto di

vista della capacità recettiva ed organizzativa sia dal punto di vista dell'accoglienza degli utenti - disciplina i requisiti strutturali delle fattorie didattiche, prevedendo tra l'altro la necessità di offrire una struttura ed un'organizzazione adeguata in relazione al numero di partecipanti alle visite nel rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria, di ricettività, ospitalità e sicurezza. In particolare si prevede che la Giunta regionale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo rurale e di quelle architettoniche di cui alla Legge regionale n. 20 del 2000, ed alle dimensioni dell'attività disciplini i requisiti dei locali destinati all'esercizio dell'attività di fattoria didattica. Infine si dettano alcune prescrizioni in ordine all'accessibilità ed al superamento delle barriere.

L'articolo 29 introduce il regime sanzionatorio per l'esercizio di attività di fattoria didattica.

L'articolo 30 prevede l'istituzione presso ciascuna Provincia dell'elenco unico degli operatori agrituristici e di fattorie didattiche e rinvia alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per la relativa iscrizione.

L'articolo 31 risponde ad una logica di semplificazione e di alleggerimento degli oneri burocratici che incombono sulle imprese, prevedendo la presentazione di un'unica dichiarazione di inizio attività per le ipotesi in cui l'imprenditore agricolo intende esercitare sia attività di agriturismo sia attività di fattoria didattica.

L'articolo 32 prevede la possibilità di estendere la preclusione all'attività venatoria per i fondi appartenenti all'azienda agricola che svolge attività agrituristica o di fattoria didattica, in ottemperanza alle prescrizioni già dettate dall'articolo 15 della Legge regionale 15 febbraio 2004, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria".

L'articolo 33 disciplina la comunicazione e diffusione dei dati personali previsti negli elenchi provinciali di cui all'articolo 30 e di ulteriori dati in materia di ricettività.

L'articolo 34 risponde all'esigenza di garantire la continuità delle attività delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche già attive pur fissando in alcuni casi specifiche previsioni di adeguamento.

L'articolo 35 reca l'abrogazione della precedente legge e del regolamento in materia di agriturismo e prevede disposizioni transitorie in attesa dell'adozione degli atti applicativi della nuova legge.

L'articolo 36 disciplina gli aspetti finanziari con riferimento all'attuazione degli interventi previsti in legge.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1**
Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale ed ambientale del proprio territorio attraverso le attività del settore agricolo, promuove lo sviluppo dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole.
2. La presente legge è volta in particolare a:
 - a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
 - b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali con specifico riferimento alle zone montane;
 - c) sviluppare la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
 - d) promuovere iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
 - e) favorire il mantenimento e lo sviluppo agricolo e forestale del territorio rurale e la valorizzazione del sistema delle aree protette;
 - f) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche, storiche, architettoniche ed ambientali;
 - g) sostenere ed incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
 - h) promuovere iniziative di valorizzazione dei prodotti e dei servizi offerti dall'azienda agricola multifunzionale;
 - i) avvicinare la popolazione e le giovani generazioni al mondo agricolo, alle sue tradizioni, alla sua cultura per favorire la conoscenza del sistema agroalimentare regionale.

TITOLO I
AGRITURISMO ED ATTIVITÀ CONNESSE**Art. 2**
Funzioni della Regione, delle Province, delle Comunità Montane e dei Comuni

1. La Regione, ai sensi della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34), in materia di agriturismo svolge fun-

zioni normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento.

2. La Giunta regionale, con apposito atto, in applicazione della presente legge, specifica i criteri necessari per l'esercizio dell'attività agrituristica, le modalità di svolgimento della stessa nonché le procedure amministrative e di controllo applicabili.

3. Le Province e le Comunità Montane, ai sensi dell'articolo 3 della Legge regionale n. 15 del 1997, esercitano funzioni amministrative e di controllo sulle attività agricole svolte dalle aziende agrituristiche sui territori di loro competenza.

4. Le Province, in particolare, concedono l'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, rilasciano il certificato relativo al rapporto di connessione con l'attività agricola, detengono l'elenco degli operatori agrituristici ed esercitano le funzioni amministrative relative alla denuncia dei prezzi e alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza della ricettività ed il movimento turistico.

5. I Comuni svolgono funzioni amministrative e di controllo relativamente allo svolgimento dell'attività agrituristica.

Art. 3
Definizione di attività agrituristica

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone oppure associati fra loro, in rapporto di connessione con le attività agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura.

2. Rientrano nell'agriturismo e sono assoggettate alle prescrizioni di cui alla presente legge le seguenti attività, anche se svolte disgiuntamente:

- a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati destinati alla sosta;
- b) somministrare pasti e bevande;
- c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici ivi inclusa la mescolata dei vini;
- d) organizzare attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con Enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale.

3. Ai fini dell'applicazione della normativa relativa alle attività svolte da cooperative sociali iscritte alla sezione

B) dell'Albo regionale istituito ai sensi della Legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381", nell'ambito dell'attività agricola rientra anche l'attività agrituristica.

4. Possono essere addetti all'attività agrituristica l'imprenditore agricolo ed i suoi familiari, ai sensi dell'articolo 230-bis del Codice civile, nonché tutti i lavoratori dipendenti regolarmente assunti dall'impresa agricola.

5. E' altresì ammesso l'utilizzo di lavoratori esterni all'impresa, liberi professionisti, artigiani o artisti, solo per attività occasionali di intrattenimento degli ospiti strettamente legate alla valorizzazione di eventi culturali, sportivi ed ambientali del patrimonio rurale locale e per l'animazione territoriale o per le attività e servizi complementari all'agriturismo.

Art. 4

Connessione con l'attività agricola

1. La connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola, che deve rimanere prevalente, viene calcolata in tempo di lavoro.

2. Il carattere di prevalenza si intende realizzato quando le giornate di lavoro da impiegare nell'attività agricola sono superiori a quelle calcolate per svolgere l'attività agrituristica.

3. La determinazione delle giornate di lavoro deve tener conto di situazioni di particolare disagio operativo in relazione alle caratteristiche del territorio e alle condizioni socio-economiche della zona, nonché delle tecniche colturali adottate stabilmente dall'imprenditore agricolo.

Art. 5

Ospitalità

1. L'ospitalità è ammessa nel limite massimo di 15 camere ammobiliate nei fabbricati adibiti all'attività agrituristica e fino ad un massimo di 10 piazzole in spazi aperti.

2. I limiti di cui al comma 1 sono elevati a 20 camere e 15 piazzole nei parchi nazionali, nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 di cui al Titolo III della Legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000) nonché nei territori delle Comunità Montane o delle Unioni di Comuni montani.

3. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in ordine alla metratura minima di superficie delle camere, non possono essere previsti mediamente più di 3 posti letto

per singola camera ammobiliata.

4. L'impresa agrituristica che aderisce ad un Club di eccellenza di cui all'articolo 17 della presente legge può derogare ai limiti di cui ai commi 1 e 2 fino ad un massimo di ulteriori 5 camere.

5. Le camere possono essere organizzate in appartamenti agrituristici indipendenti; le piazzole devono essere adeguatamente attrezzate e prive di strutture fisse.

Art. 6

Somministrazione pasti e bevande

1. L'attività di somministrazione pasti e bevande all'interno dell'impresa agrituristica è ammessa nei limiti determinati dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, dalla idoneità sanitaria dei locali utilizzati e comunque per un volume non superiore alla media di 50 pasti giornalieri su base mensile.

2. Il limite di cui al comma 1 è elevabile di ulteriori 2 pasti per ogni camera o piazzola prevista nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 10.

3. Il pasto e le bevande offerti al pubblico devono essere espressione e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare dell'Emilia-Romagna.

4. Nella somministrazione di pasti e bevande possono essere impiegate le seguenti tipologie di prodotto:

- a) prodotti propri dell'azienda agricola e prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi;
- b) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, QC e tipici regionali inseriti nell'apposito Albo ministeriale, prodotti biologici regionali acquistati da aziende agricole del territorio regionale o loro consorzi, nonché prodotti di altre aziende agricole regionali acquistati direttamente dai produttori o da loro strutture collettive di trasformazione e commercializzazione.

5. I prodotti propri devono rappresentare, in valore, almeno il 35% del prodotto totale annuo utilizzato. Tale percentuale è ridotta al 25% per le aziende situate nel territorio ricompreso in Comunità Montane o in Unioni di Comuni montani.

6. La somma dei prodotti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 deve essere superiore, in valore, all'80% del prodotto totale annuo utilizzato.

7. La rimanente quota di prodotto deve provenire preferibilmente e per quanto possibile da artigiani alimentari

della zona e riferirsi a produzioni agricole regionali.

8. Il Comune, su richiesta del singolo imprenditore, può autorizzare lo svolgimento dell'attività agrituristica di somministrazione pasti e bevande, in deroga ai limiti indicati ai commi precedenti, per un periodo massimo di sei mesi, in presenza di causa di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie che hanno colpito l'impresa agricola e sono state accertate dai competenti organi regionali.

Art. 7

Organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo

1. Al fine di valorizzare l'ambiente, il patrimonio storico e rurale o le risorse agricole aziendali, possono essere organizzate e dare luogo ad un corrispettivo autonomo, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo per tutti gli ospiti aziendali.

2. Le attività ricreative e culturali che non realizzano le finalità di cui al comma 1 non possono dare luogo ad un autonomo corrispettivo e devono essere offerte solo agli ospiti che usufruiscono dei servizi di ospitalità o ristorazione agrituristica.

Art. 8

Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e certificazione relativa al rapporto di connessione

1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristica devono ottenere dalla Provincia l'abilitazione all'esercizio dell'attività medesima ed apposita certificazione relativa al rapporto di connessione con l'attività agricola di cui all'articolo 4.

2. L'abilitazione viene rilasciata agli imprenditori agricoli provvisti di attestato di frequenza ai corsi previsti all'articolo 9 che dimostrano di non essere in una delle condizioni ostative al rilascio previste dal comma 1 dell'articolo 6 della Legge 20 febbraio 1996, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo).

3. La certificazione rilasciata dalla Provincia relativa al rapporto di connessione, sulla base di una descrizione dell'azienda agricola comprensiva di un dettagliato elenco delle attività agricole esercitate, definisce le attività agrituristiche che potranno essere svolte nel rispetto del principio di connessione.

Art. 9

Formazione per il sistema "Agriturismo"

1. Gli imprenditori agricoli che intendono ottenere

l'abilitazione all'attività agrituristica devono essere in possesso, al momento della domanda, di un attestato di frequenza ad un corso per operatore agrituristico con verifica dell'apprendimento.

2. La Giunta, in applicazione della Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), promuove e disciplina azioni formative e di aggiornamento rivolte agli operatori del settore agrituristico.

3. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale gestiscono sia i corsi specialistici sia i corsi di aggiornamento con il coordinamento delle Province.

Art. 10

Dichiarazione di inizio attività agrituristica

1. Coloro che intendono esercitare attività di agriturismo presentano al Comune in cui ha sede l'azienda, dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Alla dichiarazione di cui al comma 1, attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali e degli spazi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, devono essere allegati:

- a) descrizione dettagliata, comprensiva di elaborati grafici, dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni da destinare all'attività;
- b) autotrasmissione dell'azienda;
- c) dichiarazione concernente l'iscrizione all'elenco provinciale degli operatori agrituristiche;
- d) dichiarazione relativa ai contenuti del certificato di connessione.

4. Eventuale documentazione detenuta da altre pubbliche Amministrazioni ed utile all'istruttoria dovrà essere acquisita d'ufficio dal Comune.

5. In caso di variazione della tipologia delle attività indicate nella dichiarazione di cui al comma 2, entro quindici giorni, il titolare dell'attività agrituristica è tenuto a darne comunicazione al Comune, confermando, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

6. La Giunta regionale, con l'atto di cui all'articolo 2 comma 2, individua l'ulteriore documentazione necessaria per la presentazione della dichiarazione di inizio atti-

vità, approva la modulistica e definisce i criteri per attuare le procedure amministrative e di controllo delle attività agrituristiche.

Art. 11

Immobili per attività agrituristiche

1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche tutti gli edifici, sia a destinazione abitativa che strumentali all'attività agricola, esistenti sul fondo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli interventi edilizi sugli immobili da destinare all'attività agriturbistica devono essere realizzati nel rispetto delle norme di cui al Capo A-II, articolo A-9, e al Capo A-IV (Territorio rurale) dell'Allegato (Contenuti della pianificazione) alla Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).
3. Il recupero e riuso del patrimonio edilizio dell'azienda agricola ai fini dell'ospitalità agriturbistica è disciplinato dal Regolamento urbanistico edilizio comunale in conformità alle previsioni dettate dai Piani strutturali comunali o dal vigente strumento urbanistico.
4. Eventuali ampliamenti dei fabbricati agriturbistici possono essere concessi dai Comuni solo se contemplati dagli strumenti urbanistici comunali e nel Regolamento urbano edilizio.
5. I Comuni possono prevedere norme specifiche per nuove costruzioni da destinare esclusivamente a servizi accessori per attività agriturbistica quando le norme urbanistiche consentono una ulteriore potenzialità edificatoria agricola.
6. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente compresi gli ampliamenti devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
7. I fabbricati utilizzati per l'attività agriturbistica, compresi quelli per l'ospitalità, sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

Art. 12

Accessibilità alle strutture

1. La conformità degli edifici adibiti ad agriturismo alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisorie rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.
2. Al fine di garantire alle persone disabili la fruizione

delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche devono comunque essere garantiti i requisiti di accessibilità ad almeno una camera con relativo bagno nell'ambito della ricettività ed alla sala ristorazione e ad un bagno quando è prevista l'attività di somministrazione di pasti e bevande.

Art. 13

Norme igienico-sanitarie

1. Le strutture ed i locali destinati all'attività agriturbistica devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e d'igiene, salvo le norme più restrittive previste dalla presente legge o dalle disposizioni di attuazione approvate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2 comma 2.
2. Le normative igienico-sanitarie specifiche per il settore agriturbistico devono tener conto delle caratteristiche strutturali, rurali, architettoniche e tipologiche degli immobili da utilizzare nonché della specificità delle produzioni e delle attività agriturbistiche che in essi verranno attivate.
3. Per le attività di ospitalità in spazi aperti, le piazzole di sosta per campeggio dovranno essere dotate di servizi igienici e di allacciamenti elettrici.
4. La produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle normative nazionali e comunitarie vigenti.
5. Le attività di produzione, preparazione, confezionamento e conservazione di prodotti agricoli effettuate nella cucina agriturbistica o in un laboratorio pluriuso sono soggette a registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari con le procedure e le modalità definite dalla Regione in attuazione della predetta normativa comunitaria.
6. La macellazione degli animali è consentita esclusivamente negli impianti autorizzati ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 del 29 aprile 2004 relativo alle norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale. Non rientra nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004 e può quindi avvenire in assenza di strutture dedicate, la macellazione sino a 3.500 capi all'anno di avicoli e 500 capi all'anno di lagomorfi il prelievo di prodotti di acquicoltura, esclusi i molluschi bivalvi, destinati alla vendita diretta al consumatore o alla ristorazione agriturbistica nell'ambito della stessa azienda di produzione.
7. L'operatore agriturbistico individua nel piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario le procedure ne-

cessarie a garantire che l'attività di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare.

8. Per la preparazione di pasti e bevande nel numero massimo di 10 coperti per ciascuno dei due pasti principali, può essere previsto l'uso della cucina domestica presente nella parte abitativa del fondo.

Art. 14

Periodi di apertura e tariffe

1. Entro l'1 ottobre di ogni anno il titolare dell'impresa agrituristica comunica al Comune e alla Provincia il calendario di apertura dell'azienda e l'elenco dei prezzi che intende applicare per il servizio di somministrazione pasti e bevande e per il pernottamento.

2. In caso di mancata comunicazione si intendono confermati i prezzi in vigore l'anno precedente.

3. Eventuali variazioni dell'elenco prezzi dovranno essere preventivamente comunicate al Comune e alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno.

4. L'attività ricettiva, per esigenze di conduzione dell'impresa, può essere sospesa per un periodo massimo di 5 giorni, previa comunicazione al Comune, fatti salvi i diritti dei clienti presenti o prenotati.

Art. 15

Classificazione delle aziende agrituristiche

1. La Giunta regionale adotta simboli e definisce modalità per il rilascio e la gestione dei marchi di classificazione delle aziende agrituristiche coerentemente con quanto approvato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 9 della Legge n. 96 del 2006.

Art. 16

Ospitalità rurale familiare

1. È istituita una forma specifica di agriturismo denominata Ospitalità rurale familiare, in attuazione alla Legge n. 96 del 2006 e all'articolo 23 della Legge 17 aprile 2001, n. 122 (Disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale) che può essere svolta esclusivamente nei territori delle Comunità Montane o delle Unioni di Comuni montani, nelle aree svantaggiate, naturali e protette, nelle zone Siti di interesse comunitario e Zone di protezione speciale.

2. L'attività può essere svolta dall'imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) e dai suoi familiari esclusiva-

mente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agrituristica.

3. L'imprenditore agricolo ha l'obbligo di mantenere la residenza nel fabbricato adibito all'attività.

4. Nell'ambito dell'Ospitalità rurale familiare la ricettività è limitata ad un massimo di 9 persone al giorno; la somministrazione dei pasti può essere effettuata solo ed esclusivamente a coloro che usufruiscono anche dell'ospitalità.

5. I requisiti igienico-sanitari ed urbanistici sono quelli delle abitazioni rurali. Per lo svolgimento dell'attività è necessario il possesso della certificazione di conformità edilizia ed agibilità o della dichiarazione di conformità di un professionista abilitato.

6. Per gli operatori che svolgono l'attività di Ospitalità rurale familiare è prevista specifica annotazione nell'elenco degli operatori agrituristici di cui al comma 1 dell'articolo 30.

7. Le attività di Ospitalità rurale familiare devono fregiarsi di un ulteriore apposito logo predisposto ed approvato dalla Regione.

8. In relazione alle caratteristiche dell'Ospitalità rurale familiare la connessione di cui all'articolo 4 s'intende soddisfatta senza alcuna valutazione in ordine alla prevalenza delle giornate lavoro.

9. Per quanto non specificatamente previsto per l'Ospitalità rurale familiare si applicano le disposizioni relative all'attività agrituristica.

Art. 17

Club di eccellenza

1. La Regione riconosce e sostiene Club di aziende d'eccellenza che valorizzano specializzazioni agrituristiche sia in termini di servizi erogati che di prodotti offerti.

2. I Club, costituiti da imprese agrituristiche, per ottenere il riconoscimento regionale devono essere organizzati e coordinati da un apposito organismo di gestione, cui spettano compiti di progettazione, realizzazione, valorizzazione e promozione del Club, nonché, se previste, attività di commercializzazione dei servizi offerti dai soci.

3. I Club devono inoltre adottare un disciplinare che, in relazione alla specializzazione delle aziende aderenti, definisca i criteri qualitativi, adotti un proprio marchio distintivo ed un sistema di controllo interno ed autodisciplina che selezioni le aziende e ne garantisca nel tempo il mantenimento delle specificità.

4. La Giunta Regionale, con proprio atto, definisce apposite procedure e criteri per il riconoscimento dei Club di eccellenza.

5. Nell'individuazione dei criteri di cui al precedente comma 4 si farà riferimento tra l'altro all'utilizzo prevalente dei prodotti propri o tipici a diffusione sub-regionale nella preparazione dei pasti, al recupero di immobili di valore storico culturale nonché alla qualificazione dell'accoglienza ed al possesso di certificazioni di qualità aziendali anche di tipo ambientale.

6. Le aziende agrituristiche che aderiscono ai Club di eccellenza potranno avvalersi di specifiche priorità definite nei piani di cui all'articolo 18 e nei provvedimenti regionali di attuazione della normativa comunitaria in materia di sviluppo rurale.

Art. 18

Promozione e sviluppo dell'agriturismo

1. La Regione approva piani regionali per la valorizzazione ed il sostegno delle attività agrituristiche.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 possono essere concessi contributi per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) recupero di fabbricati esistenti a scopi agrituristici ed acquisto di attrezzature;
- b) sistemazioni di aree esterne a servizio della attività agrituristica con finalità non produttiva agricola;
- c) acquisto di cavalli da sella.

3. La Regione può promuovere e realizzare, direttamente o in collaborazione con altri enti ed organismi specializzati, iniziative di studio, ricerca e sperimentazione finalizzate alla promozione e sviluppo dell'attività agrituristica.

4. Possono inoltre essere concessi contributi ai Club di eccellenza di cui all'articolo 17 per progetti ed attività di qualificazione e organizzazione dell'offerta agrituristica e di promozione delle relative specificità.

5. La Giunta regionale dà attuazione ai piani di cui al comma 1, individuando i criteri di intervento e le percentuali di contributo per le iniziative di cui al presente articolo nel rispetto dei limiti stabiliti per gli aiuti di importo minore (de minimis) in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

Art. 19

Obblighi e controlli

1. L'operatore agrituristico è soggetto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) esporre al pubblico copia della dichiarazione di inizio attività ed il marchio dell'agriturismo;
- b) rispettare i periodi di apertura dell'agriturismo;
- c) svolgere l'attività nei limiti e con le modalità previste nella presente legge;
- d) esporre il listino prezzi al pubblico;
- e) rispettare le tariffe massime trasmesse al Comune ed alla Provincia;
- f) mantenere in essere un'attività agricola almeno pari, in giornate agricole, a quella attestata nella certificazione relativa al rapporto di connessione;
- g) fornire tutti i dati statistici richiesti dalla Provincia, dal Comune e dall'ISTAT per monitorare la tipologia e la quantità dell'attività svolta.

2. La Provincia effettua a cadenza almeno triennale controlli nelle aziende agrituristiche per verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e produttivi che hanno dato diritto al rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e della certificazione relativa al rapporto di connessione.

3. A seguito dei controlli la Provincia può emettere nuova certificazione che tiene conto delle mutate condizioni aziendali.

4. Il Comune effettua a cadenza almeno triennale controlli nelle aziende agrituristiche al fine di verificare che l'attività sia svolta nel rispetto delle normative vigenti.

5. Le Comunità Montane effettuano attività di controllo sulle aziende agrituristiche del territorio di competenza, ai fini della valutazione della permanenza dei requisiti produttivi, sulla base di una programmazione concordata con le Province a cui verranno trasmessi i relativi esiti.

6. I servizi dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle AUSL effettuano i controlli di competenza in materia di igiene, sicurezza alimentare ed ambienti di lavoro.

Art. 20

Sanzioni

1. Chiunque svolge attività agrituristica o di Ospitalità rurale familiare oppure si fregia del marchio agriturismo, senza aver presentato la necessaria dichiarazione di inizio attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. Chiunque non espone al pubblico il marchio dell'agriturismo, non rispetta i periodi di apertura dell'azienda agrituristica o non espone il listino prezzi è

punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.

3. Chiunque non mantiene in essere un'attività agricola con volumi almeno pari a quelli attestati nella certificazione relativa al rapporto di connessione, senza le opportune comunicazioni di variazione, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.

4. Chiunque non rispetta i limiti e le modalità di esercizio dell'attività agrituristica previsti dalla presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400,00 a Euro 2.400,00.

5. In caso di reiterate violazioni alla presente legge, il Comune può provvedere alla sospensione temporanea dell'attività da tre a sei mesi.

6. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla Legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

7. L'Ente competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 è il Comune.

8. L'Ente competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 è la Provincia.

9. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dal presente Titolo I o dagli atti di Giunta regionale è punita dal Comune, dalla Provincia e dalla Comunità Montana con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.

Art. 21

Attività connesse

1. Per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57), i Comuni, le Province, le Comunità Montane ed altri enti pubblici possono istituire elenchi di imprese agricole cui affidare attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico nonché a promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio.

2. Gli Enti e le Amministrazioni di cui al comma 1 possono individuare quali soggetti con cui convenzionarsi anche le imprese agrituristiche per le attività tipicamente gestite dagli operatori agrituristiche. Ogni impresa può ri-

chiedere di essere iscritta per le attività per cui possiede professionalità e attrezzature adeguate, a norma delle disposizioni vigenti.

TITOLO II FATTORIE DIDATTICHE

Art. 22

Definizione di fattoria didattica

1. La Regione, nell'ambito delle attività di orientamento dei consumi e di educazione alimentare, così come previsto all'articolo 2, comma 1, lett. d) della Legge regionale 4 novembre 2002, n. 29 (Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva) riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole singole o associate, che svolgono oltre alle tradizionali attività agricole, anche attività educative rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica e alle altre tipologie di utenze, finalizzate:

- a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;
- b) all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;
- c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda.

2. Le fattorie didattiche realizzano, di norma, le loro attività nell'arco di un'unica giornata ed utilizzano metodologie di apprendimento attivo nei locali ove si svolgono le attività produttive, in spazi agricoli aperti nonché in ambienti appositamente allestiti.

3. La Giunta regionale, con apposito atto, definisce i criteri ed i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica, nonché le procedure amministrative e di controllo applicabili.

4. Le fattorie didattiche che offrono anche la somministrazione di pasti o il pernottamento devono ottemperare a tutti gli obblighi previsti al Titolo I della presente legge in materia di agriturismo.

Art. 23

Offerta formativa

1. L'offerta formativa della fattoria didattica deve essere coerente con l'orientamento produttivo aziendale e rispondere ai criteri fissati dalla Giunta regionale.

2. L'offerta formativa proposta di cui al comma 1 è approvata dalla Provincia competente per territorio, cui spetta l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di orientamento dei consumi alimentari, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della Legge regionale n. 15 del 1997, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Ente. Decorso tale termine senza che la Provincia si sia espressa, l'offerta formativa s'intende approvata.

3. L'operatore che esercita l'attività didattica, prima della visita in azienda, deve concordare con i docenti o gli accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere, in coerenza con la programmazione didattica della scuola interessata, con le potenzialità dell'azienda e con le valenze territoriali ed ambientali. Deve concordare inoltre la durata del programma educativo e la relativa tariffa.

Art. 24

Formazione per il sistema "Fattorie didattiche"

1. Lo svolgimento di attività di fattoria didattica è consentito a chi ha frequentato il corso di formazione per operatore di fattoria didattica, con verifica dell'apprendimento.

2. La Giunta regionale, in applicazione della Legge regionale n. 12 del 2003, promuove azioni formative e di aggiornamento rivolte agli operatori delle fattorie didattiche nonché a docenti interessati che intervengono nelle iniziative didattiche.

3. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale gestiscono i corsi con il coordinamento delle Province.

4. Qualora l'attività agricola sia esercitata in forma societaria il possesso dei requisiti di professionalità è richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività didattica.

Art. 25

Iscrizione all'elenco provinciale ed attività di controllo

1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare nella propria azienda l'attività di fattoria didattica devono fare richiesta alla Provincia competente per territorio ed essere iscritti nell'apposita sezione dell'elenco provinciale degli operatori di fattoria didattica di cui all'articolo 30.

2. L'iscrizione è effettuata dalla Provincia previa approvazione dell'offerta formativa di cui al comma 2 dell'articolo 23 ed a seguito dei necessari controlli.

3. Le Province trasmettono copia degli elenchi o dei relativi aggiornamenti alla Regione.

4. Le Province, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco provinciale, provvedono altresì ad effettuare controlli periodici con cadenza almeno triennale presso le fattorie didattiche.

Art. 26

Dichiarazione di inizio attività di fattoria didattica

1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare attività di fattoria didattica devono presentare dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241 del 1990, al Comune presso cui ha sede l'azienda, attestante tra l'altro il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti.

2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 dovranno essere allegati i documenti indicati nell'atto di cui al comma 3 dell'articolo 22 nonché specifica dichiarazione attestante l'iscrizione all'elenco provinciale degli operatori di fattoria didattica, fermo restando l'eventuale acquisizione d'ufficio da parte del Comune della documentazione detenuta da altre pubbliche Amministrazioni per il completamento dell'istruttoria.

3. Non possono esercitare l'attività di fattoria didattica, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che non siano in possesso dei requisiti morali previsti al comma 1 dell'articolo 6 della Legge n. 96 del 2006 per l'esercizio dell'attività agrituristica.

Art. 27

Logo identificativo

1. Le fattorie didattiche sono tenute ad utilizzare un logo identificativo approvato dalla Regione.

2. Il logo identificativo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria didattica, secondo limiti e modalità di utilizzo fissate dalla Giunta regionale.

Art. 28

Requisiti strutturali

1. Nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di ricettività ed ospitalità e di sicurezza, le fattorie utilizzano per le attività didattiche locali e beni strumentali dell'azienda agricola.

2. Le fattorie didattiche devono garantire un'organizzazione ed una strutturazione aziendale adeguata in funzio-

ne del numero dei partecipanti e degli operatori presenti in azienda.

3. Le fattorie didattiche devono inoltre assicurare, se richiesto dalla tipologia del percorso formativo, la presenza di locali o ambienti coperti attrezzati per lo svolgimento delle attività educative da adibire anche ad eventuale sala ristoro.

4. L'operatore di fattoria didattica individua gli ambienti aziendali e le attrezzature agricole che rappresentano un pericolo per i fruitori delle attività, vietandone l'accesso al pubblico ed utilizzando adeguata segnalazione.

5. I requisiti dei locali destinati all'esercizio dell'attività di fattoria didattica sono definiti dalla Giunta regionale, tenuto conto delle particolari caratteristiche del sistema insediativo rurale e di quelle architettoniche di cui alla Legge regionale n. 20 del 2000, nonché in relazione alle dimensioni dell'attività.

6. La conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisoriale.

7. Le fattorie didattiche per la semplice preparazione di assaggi, spuntini o merende legati allo svolgimento dell'offerta formativa possono utilizzare la cucina domestica.

8. La Regione, nel quadro delle azioni e degli interventi previsti dalla normativa comunitaria in materia di sviluppo rurale, concede contributi alle imprese agricole per la predisposizione e l'allestimento dei locali e degli spazi funzionali allo svolgimento dell'attività didattica.

Art. 29 Sanzioni

1. Chiunque svolge attività di fattoria didattica senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 26 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. Chiunque svolge l'attività di fattoria didattica senza la necessaria iscrizione all'elenco provinciale o esercita attività non conformi all'offerta formativa approvata ai sensi dell'articolo 23 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00.

3. Chiunque utilizza impropriamente il logo identificativo delle fattorie didattiche senza essere iscritto all'elenco provinciale o non rispetta i limiti definiti dalla

Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 27 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.

4. Chiunque esercita in una fattoria didattica attività non conformi all'offerta formativa approvata ai sensi dell'articolo 23 è soggetto, altresì, alla cancellazione dall'elenco provinciale.

5. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dal presente Titolo II o dagli atti di Giunta regionale è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.

6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla Legge regionale n. 21 del 1984.

7. L'Ente competente all'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 2 e 3 del presente articolo è la Provincia.

8. L'Ente competente all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 1 del presente articolo è il Comune.

9. Per quanto concerne le sanzioni richiamate al comma 5 del presente articolo, la competenza dell'Ente è individuata in relazione ai contenuti delle disposizioni violate.

TITOLO III ELENCHI PROVINCIALI

Art. 30

Elenchi provinciali degli operatori agrituristici e di fattoria didattica

1. Gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dal Titolo I "Agriturismo ed attività connesse" o dal Titolo II "Fattorie didattiche", sono iscritti in un elenco unico, istituito da ciascuna Provincia, suddiviso rispettivamente nella sezione degli operatori agrituristici e nella sezione degli operatori di fattoria didattica.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Dichiarazione di inizio attività per attività agrituristiche ed attività di fattoria didattica

1. Gli imprenditori agricoli, regolarmente iscritti alle sezioni di operatore agrituristico e di fattoria didattica dell'elenco provinciale di cui all'articolo 30, che intendano avviare entrambe le attività possono presentare al Co-

mune in cui ha sede l'azienda una unica dichiarazione di inizio attività corredata dalla necessaria documentazione.

Art. 32

Fondi delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche sottratti all'attività venatoria

1. Per esigenze di tutela e salvaguardia dell'incolumità degli ospiti delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche, i titolari dell'impresa agricola possono richiedere alla Provincia l'istituzione del divieto di caccia nel proprio fondo rustico, secondo le modalità di cui all'articolo 15 della Legge regionale 15 febbraio 2004, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria".

2. La Provincia competente si pronuncia sulla richiesta valutando le situazioni di potenziale rischio e l'interesse sociale connesso al divieto, che può essere istituito anche solo su parte del fondo.

Art. 33

Comunicazione e diffusione dei dati contenuti negli elenchi provinciali e di ulteriori dati in materia di ricettività

1. I dati relativi ai soggetti iscritti nell'elenco previsto all'articolo 30 comma 1 sono costituiti da quelli riguardanti ciascuna impresa agrituristica e fattoria didattica presente sul territorio provinciale ed in particolare: i nominativi o la denominazione o ragione sociale, la sede, gli indirizzi anche telematici forniti dagli interessati, la consistenza aziendale, la tipologia dei servizi offerti, i nominativi di eventuali referenti agrituristici e didattici.

2. Per le finalità previste dalla presente legge, per il monitoraggio a fini statistici, per la promozione e valorizzazione del territorio e del turismo regionale, nei limiti delle competenze attribuite a ciascun Ente, i dati di cui al comma 1 ed i dati relativi alla denuncia dei prezzi ed alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza della ricettività ed il movimento turistico sono comunicati alla Regione da Province, Comunità Montane e Comuni anche per via telematica.

3. Per le finalità previste dalla presente legge, i dati di cui al comma 1 e comma 2 possono essere oggetto di comunicazione, anche mediante interconnessione, tra Regione, Province, Comunità Montane e Comuni, attraverso i sistemi informativi di ciascun Ente richiamati nella presente legge o utilizzati per il compimento di attività istruttorie.

4. Per le finalità della presente legge, la Regione può istituire una banca dati contenente i dati di cui ai commi 1

e 2 che possono essere comunicati, anche mediante interconnessione, alle Province, ai Comuni ed alle Comunità Montane, secondo modalità d'accesso stabilite dalla Regione medesima.

5. Per le medesime finalità indicate al comma 2, la Giunta regionale può diffondere, anche per via telematica, i dati di cui al comma 1, riferiti ai soggetti iscritti negli elenchi provinciali, in osservanza dei principi di necessità e non eccedenza.

Art. 34

Disposizioni attuative e procedurali

1. Le imprese agrituristiche che all'entrata in vigore della presente legge sono titolari di una autorizzazione comunale di cui alla Legge regionale 28 giugno 1994 n. 26 (Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8) o di una comunicazione di inizio attività rilasciata ai sensi della Legge n. 96 del 2006, non sospesa o revocata dal Comune, sono iscritte d'ufficio nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici con le tipologie di servizio ed i volumi di attività già autorizzati.

2. Le imprese iscritte d'ufficio devono provvedere a comunicare i dati autorizzativi e di rilevazione entro 20 giorni dalla richiesta della Provincia, pena l'applicazione della sanzione richiamata al comma 5 dell'articolo 20.

3. Le imprese cancellate devono sospendere l'attività agrituristica ed eventualmente presentare una nuova dichiarazione di inizio attività ai sensi della presente legge.

4. Le autorizzazioni comunali e le denunce/comunicazioni di inizio attività in essere all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità e possono essere modificate, su richiesta del titolare dell'azienda agrituristica, nei limiti delle disposizioni di cui alla presente legge.

5. I corsi per operatore agrituristico di cui alla Legge regionale n. 26 del 1994 ed i corsi per operatore di fattoria didattica già frequentati alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati validi per le finalità di cui agli articoli 9 e 24.

6. Per quanto attiene la classificazione delle aziende agrituristiche fino alla data di approvazione dei criteri da parte della Giunta regionale, previsti all'articolo 2 comma 2, si applica per quanto compatibile, la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Gli imprenditori agricoli titolari di fattorie didattiche accreditate alla data di entrata in vigore della presente

legge conformemente alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 84 del 24 ottobre 2006 "Attuazione della Legge regionale 4 novembre 2003, n. 29, articolo 3. Approvazione del programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare. Triennio 2006/2008" sono iscritti d'ufficio all'elenco provinciale degli operatori di fattorie didattiche.

8. Le fattorie didattiche già accreditate che non rispettino i requisiti strutturali di cui all'articolo 28 o non siano in possesso dei necessari requisiti igienico-sanitari cui è assoggettato l'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 26, provvedono all'adeguamento entro il termine massimo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 35

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. La Legge regionale n. 26 del 1994 ed il Regolamento regionale 3 maggio 1996, n. 11 (Regolamento regionale relativo agli edifici e ai servizi di turismo rurale in applicazione dell'articolo 20, comma 3, della L.R. 28 giugno 1994, n. 26) sono abrogati.

2. Fino all'adozione degli atti di Giunta regionale di cui agli articoli 2 e 22 continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2002, n. 2706 recante "L.R. 26/94 - Approvazione programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali - biennio 2002/2003. Riparto a Comunità Montane risorse esercizio 2002" ratificata con deliberazione del Consiglio regionale del 12 febbraio 2003 n. 456 nonché alla deliberazione assembleare n. 84 del 2006.

Art. 36

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'articolo 37, della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

